

Legge circa il riordinamento della scuola primaria di grado superiore

(del 21 settembre 1922)

Art. 1 – L'insegnamento elementare di grado superiore di cui all'art. 37 della legge sull'insegnamento elementare del 28 settembre 1914, viene impartito nelle scuole maggiori.

Il programma deve essere coordinato in modo da completare l'istruzione degli alunni che non sono destinati a continuare gli studi ed avere quindi un carattere prevalentemente pratico.

Art. 2. – Le Scuole maggiori saranno istituite mediante decreto del Consiglio di Stato o come scuole isolate, oppure sotto forma di scuole consortili anche miste in numero sufficiente e proporzionato ai bisogni dei Comuni.

Trattandosi di scuole consortili, il Consiglio di Stato stabilirà in via inappellabile il numero, la composizione e la sede dei rispettivi Consorzi.

Art. 3 – Nei Comuni dove, per l'esiguità del numero degli allievi o per difficoltà d'ordine geografico e di comunicazioni, non sia possibile di istituire le Scuole maggiori separate dalle Scuole elementari, l'insegnamento elementare di grado superiore continuerà ad essere impartito nella scuola primaria comunale.

Art. 4. – La durata delle Scuole maggiori è da otto a dieci mesi ed è stabilita dal Dipartimento della Pubblica Educazione. L'orario settimanale comprende da 28 a 32 ore di lezione.

Ai docenti di Scuola maggiore potranno essere affidate senza compenso speciale, entro i limiti dell'orario suddetto, anche lezioni nei Corsi degli Apprendisti.

Art. 5. – Nessuna Scuola maggiore potrà avere di regola più di 40 allievi.

Nelle località ove la scolaresca superi tale limite, verrà adottata la divisione per

classi, salvo casi speciali da riconoscersi dal Dipartimento.

Art. 6. – I docenti delle scuole maggiori saranno nominati dal Consiglio di Stato e dovranno possedere la licenza della Scuola pedagogica oppure la patente per Scuola maggiore od altro titolo equivalente.

Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere nominati, a titolo provvisorio, anche docenti che non hanno i diplomi suddetti purché abbiano insegnato nelle attuali scuole secondarie inferiori o nelle scuole primarie di grado superiore.

Per i docenti del disegno valgono i dispositivi degli art. 5 e 6 della legge 28 settembre – 3 ottobre 1914 sull'insegnamento professionale.

Art. 7. – L'onorario dei maestri e delle maestre di Scuola maggiore sarà stabilito dall'organico.

Art. 8. – Per l'anno scolastico 1923-24 gli onorari vengono corrisposti in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dai Comuni e dai Consorzi di Comuni. Se si tratta di scuole maggiori comunali questo 25% è pagato dal Comune.

Trattandosi invece di scuole maggiori consortili è ripartito fra i Comuni del Consorzio in proporzione degli abitanti dei Comuni o delle frazioni che lo compongono.

Questo riparto è fatto così che il 15% vada a carico di tutti i Comuni del Consorzio ed il 10% a carico soltanto di quello o di quei Comuni che, con la istituzione della scuola maggiore consortile, hanno ridotto il numero delle scuole, sempre nella detta proporzione.

Art. 9. – Gli onorari saranno pagati ai docenti in dodici rate mensili dal Consiglio di Stato, il quale tratterrà la parte spettante ad ogni singolo Comune sull'importo dei sussidi dovuti per le scuole elementari minori.

Art. 10. – I Comuni che sono sede delle scuole maggiori mettono a disposizione i locali necessari e forniscono l'illuminazione e il riscaldamento.

Il mobilio e l'altro materiale scolastico occorrente per la scuola maggiore è a carico del Comune o del Consorzio.

In quest'ultimo caso la spesa è ripartita fra tutti i Comuni consorziati in ragione del numero degli allievi di ciascun comune tenuti a frequentare la scuola.

Art. 11. – Dove il bisogno lo richiede, i Comuni e i Consorzi saranno tenuti a istituire cucine scolastiche in conformità degli art. 146 e segg. della legge sull'insegnamento elementare.

Art. 12. – Le Scuole maggiori sono poste sotto la vigilanza delle medesime autorità che la legge 28 settembre 1914 prevede alla sua Sez. V., art. 114 e segg. per le scuole primarie in genere.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione potrà incaricare, occorrendo, persone di riconosciuta competenza per qualche ispezione di carattere didattico.

Art. 13. – Riguardo all'obbligo della frequenza valgono per le Scuole maggiori i criteri e le norme stabilite dalla legge sull'insegnamento elementare, alla Sez. II, Cap. IV.

Art. 14. – La presente legge entrerà in vigore coll'anno scolastico 1923/24. Tuttavia già coll'anno scolastico 1922/23 saranno possibilmente dal Consiglio di Stato convertite in Scuole maggiori in conformità della presente legge le Scuole tecniche inferiori, le Scuole maggiori ed i corsi di disegno professionale inferiore attualmente esistenti, limitandone il numero ai bisogni effettivi della località. Potranno inoltre essere istituite altre Scuole maggiori già coll'anno 1922/23 in quei Comuni o Consorzi di Comuni che ne faranno domanda e presenteranno le volute garanzie quanto alla frequenza, ai locali e agli altri obblighi di legge.

Sarà data la preferenza nelle nomine dei docenti delle Scuole maggiori ai docenti dell'attuale grado superiore e delle attuali scuole tecniche di grado

inferiore dello stesso luogo senza esigenza di speciali titoli.

Art. 15. – Coll'entrata in vigore della presente legge conformemente all'articolo precedente restano soppresse tutte le Scuole tecniche inferiori, le scuole maggiori e le scuole ed i corsi di disegno professionale inferiori attualmente esistenti, e si dichiarano abolite la legge 3 luglio 1916 sulle scuole tecniche di grado inferiore, le lettere a e b dell'art. 2 al. 1, nonché gli articoli del Titolo II, Sezione V, Cap. 1 della legge sull'insegnamento professionale 28 settembre – 3 ottobre 1914 in quanto si riferiscono alle Scuole ed ai Corsi di disegno professionale inferiore, come pure gli art. 37, al. 3, 47, 48, 50, 73 e segg. 93 e segg. della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare in quanto abbiano riferimento alla scuola maggiore, ed infine ogni altra disposizione contraria od incompatibile colla presente.

Art. 16. – La presente legge entra in vigore decorso il termine per l'esercizio del referendum.